



**COMUNE DI VOLTERRA
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO**

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, PER IL CONSUMO NON ASSISTITO SUL POSTO E PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI ALIMENTARI DI VICINATO. MISURE A TUTELA DEL DECORO DEL CENTRO STORICO.

Approvato con Deliberazione del Consiglio n. 73 del 18.12.2025

In vigore dal 23.01.2026

INDICE

1. PREMESSA

TITOLO I – PRINCIPI, AMBITO DI APPLICAZIONE E ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Capo I – Principi e ambito di applicazione

- Art. 1 Principi e finalità
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Esercizi Storici

Capo II – Zonizzazione

- Art. 4 Ripartizione del territorio comunale

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E PER LE ATTIVITA' NELLE QUALI SI EFFETTUA IL CONSUMO NON ASSISTITO SUL POSTO

Capo I – Disposizioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

- Art. 5 Requisiti strutturali obbligatori per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 6 Disciplina dei piccoli intrattenimenti effettuati all'interno di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Capo II - Consumo non assistito sul posto

- Art. 7 Consumo non assistito sul posto negli esercizi alimentari di vicinato, nelle attività artigiane alimentari e di vendita al dettaglio di prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli
- Art. 8 Caratteristiche dei locali delle attività alimentari di vicinato e artigiane e di vendita al dettaglio di prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, con consumo non assistito sul posto

TITOLO III – DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL CENTRO STORICO

Capo I – Divieti di aperture di nuove attività, requisiti di qualità e misure a tutela del decoro e della vivibilità

- Art. 9 Divieti di apertura di nuove attività
- Art. 10 Tutela del decoro e prevenzione del degrado urbano

Capo II – Requisiti di qualità

- Art. 11 Requisiti obbligatori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande insediatati nel centro storico
- Art. 12 Attività esistenti e adeguamenti
- Art. 13 Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette a requisiti comunali
- Art. 14 Requisiti di qualità degli esercizi alimentari di vicinato negli assi primari del centro storico

TITOLO IV – ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI VENDITA DI ALIMENTI IN ESERCIZI DI VICINATO

Capo I – Disposizioni per l’abilitazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi alimentari di vicinato insediati nel centro storico

Art. 15 Rilascio dell’autorizzazione all’apertura e al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 16 Subingresso, variazione di superficie e ristrutturazione edilizia, modifica dei requisiti comunali degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 17 Avvio di attività alimentari di vicinato all’interno del centro storico

Capo II – Disposizioni per l’abilitazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande insediati fuori del centro storico

Art. 18 Avvio, ampliamento di superficie e trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande all’esterno dell’area del centro storico

Art. 19 Subingresso e ristrutturazione edilizia

TITOLO V - AVVIO DEL CONSUMO NON ASSISTITO SUL POSTO

Capo I – Comunicazione di consumo non assistito sul posto

Art. 20 Comunicazione di consumo non assistito sul posto per attività alimentari di vicinato, di artigianato alimentare e di vendita al dettaglio da parte di imprenditori agricoli

TITOLO VI - MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE, ALL’UTILIZZO DI FONDI SFITTI E A PROMUOVERE LA DESTAGIONALITA’

Capo I – Incentivazione alle buone pratiche

Art. 21 Sostegno alle attività economiche per lo svolgimento di attività di rilevanza pubblica

Art. 22 Incentivazione alla locazione

Art. 23 Agevolazioni per i giovani imprenditori under 30 e start-up innovative

Capo II – Misure per migliorare i servizi ai cittadini e promuovere la destagionalità

Art. 24 Orari minimi di apertura nel periodo di bassa stagione

TITOLO VII – SANZIONI E DECADENZE DEI TITOLI ABILITATIVI

Art. 25 Sanzioni

Art. 26 Sospensione dell’attività, decadenza dell’autorizzazione o cessazione degli effetti giuridici della SCIA

Art. 27 Mancanza dei requisiti obbligatori negli esercizi che effettuano il consumo non assistito sul posto

Art. 28 Mancanza dei requisiti obbligatori negli esercizi alimentari di vicinato

Art. 29 Esecuzione coattiva

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Capo I – Disposizioni finali e transitorie

Art. 30 Decorrenza, disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

1. PREMESSA

Negli ultimi anni nelle nostre città si registra l'aumento del fenomeno dello snaturamento dei luoghi a causa di un processo di progressiva diminuzione di identità storica, relazionale e sociale che ne cancella gradualmente ogni segno di diversità, originalità e autenticità e contestualmente produce, tra l'altro, la sostituzione delle attività commerciali "del quotidiano" con le attività rivolte essenzialmente ad una domanda turistica, soprattutto di tipo commerciale e artigianale alimentare.

Tale fenomeno ha prodotto nei centri storici la perdita di un'economia comunitaria, necessaria per produrre coesione e inclusione sociale, fondata sui legami interpersonali che si instaurano tra venditori e clienti, derivanti dalla quotidianità delle relazioni.

Per fare fronte a queste problematiche, presenti nel Comune di Volterra e in molte altre città d'arte toscane, l'Amministrazione comunale ha commissionato uno specifico "Piano strategico di intervento per il rilancio del commercio di prossimità e la tutela del centro storico", finalizzato a trovare soluzioni per invertire la tendenza e restituire centralità al centro storico come spazio vissuto e non solo visitato, riqualificare il tessuto commerciale e attenuare la pressione turistica, che rischia di snaturare le funzioni urbane e sociali della città e polarizzare l'offerta verso attività turistiche, con conseguente perdita di servizi utili alla vita quotidiana dei residenti.

Il quadro conoscitivo del Piano strategico ha evidenziato come il centro storico di Volterra sia attraversato da dinamiche di squilibrio, fragilità e pressione turistica. A questo proposito, vale la pena menzionare uno dei dati più preoccupanti riportati nello studio, cioè la presenza di 53 fondi sfitti nel centro storico, soprattutto nella zona ovest, dove si concentra il 59% degli spazi vuoti. E' stato inoltre rilevato come nel centro storico il numero degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali alimentari nei quali si effettua il consumo non assistito sul posto sia particolarmente rilevante se commisurato all'area ristretta di insediamento, generando innumerevoli problemi legati alla fruibilità dei luoghi da parte dei residenti e degli stessi turisti.

Anche gli scenari demografici evidenziati nello studio confermano la necessità di interventi mirati di rigenerazione e riequilibrio, per arginare il possibile spopolamento che si potrebbe prefigurare in particolare nelle aree centrali del capoluogo. Nello specifico, gli approfondimenti sulle dinamiche demografiche hanno evidenziato un netto declino: negli ultimi dieci anni Volterra ha perso circa 2.000 abitanti e l'indice di vecchiaia è tra i più alti d'Italia. Questo trend riflette da un lato le dinamiche demografiche negative che interessano l'intero Paese da oltre due decenni e dall'altro un indebolimento della capacità attrattiva del territorio sul piano commerciale. L'indice di vecchiaia evidenzia che nel territorio comunale ci sono oggi più di 3 anziani (65+) per ogni giovane 0-14 anni, valore sensibilmente più alto di quello nazionale (2,08) e della media regionale (2,34).

Nel centro storico la popolazione residente è passata da 2.918 abitanti nel 1991 a 1.984 nel 2025, con una perdita di oltre 900 residenti in trent'anni. L'indice di vecchiaia è più che raddoppiato nel periodo esaminato: da 326,8 anziani ogni 100 giovani nel 1991 a 550 nel 2025.

Per quanto riguarda il turismo, lo studio evidenzia come, se da un lato questo rappresenta il principale motore economico del territorio, da salvaguardare in tutte le sue forme, dall'altro lato esso rischia di produrre criticità che devono essere gestite, in particolare nel centro storico, dove già oggi si registra il fenomeno del sovraffollamento turistico (overtourism).

L'obiettivo perseguito, quindi, è quello di creare le condizioni per uno sviluppo armonico delle attività economiche che possa coniugare e contemporare gli interessi privati e la libertà di iniziativa economica con gli interessi pubblici, quali la tutela delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, e le esigenze dei residenti e dei fruitori dei servizi erogati dagli operatori economici, a partire dalle categorie più deboli.

Per raggiungere gli obiettivi citati, si è ritenuto opportuno individuare il centro storico di Volterra, quale area di particolare interesse, sulla quale avviare un percorso di riqualificazione delle attività economiche.

Inoltre, all'interno del centro storico, sono individuati alcuni assi commerciali primari, caratterizzati da una particolare concentrazione di esercizi di vicinato, attività di somministrazione di alimenti e

bevande e servizi alla persona, che assumono un ruolo centrale nella vita urbana quotidiana e nella fruizione turistica della città. Tali assi sono sottoposti a una maggiore attenzione e tutela, in quanto strategici per garantire l'equilibrio tra vocazione turistica e funzione residenziale e per sostenere la qualità dell'offerta commerciale e dei servizi di prossimità.

L'Amministrazione intende altresì incentivare l'apertura di attività e servizi alimentari funzionali alla residenza nel centro storico, quali ad esempio pescherie, macellerie, rivendite di pane, rivendite di frutta e verdura fresca nonché distinguere con maggior chiarezza il consumo non assistito sul posto effettuato negli esercizi di vicinato alimentari e similari e il consumo assistito sul posto effettuato negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di tutelare la concorrenza tra attività economiche.

TITOLO I

PRINCIPI, AMBITO DI APPLICAZIONE E ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Capo I

Principi e ambito di applicazione

Art. 1

Principi e finalità

1. Il presente Regolamento intende garantire uno sviluppo equilibrato del settore della somministrazione di alimenti e bevande, al fine di coniugare e contemperare gli interessi privati e la libertà di iniziativa economica privata con quelli pubblici, quali la tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, la tutela dell'identità culturale del centro storico e il diritto alla accessibilità ed alla partecipazione sociale quale requisito fondamentale per una effettiva inclusione.
2. Ai fini del presente Regolamento, per centro storico si intende l'area così definita e delimitata dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.
3. Per le finalità di cui al comma 1 e a tutela della concorrenza tra attività, il presente Regolamento detta altresì criteri e requisiti per le attività economiche nelle quali è consentito il consumo non assistito sul posto (ovvero: esercizi alimentari di vicinato, attività artigianali alimentari e attività di vendita al dettaglio effettuate da imprenditori agricoli).
4. Nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni legislative nazionali in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di tutela della concorrenza, il presente Regolamento, in attuazione della Legge Regionale della Toscana 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio) e, in particolare, dell'articolo 49, stabilisce i requisiti strutturali e qualitativi degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, tenendo conto dei seguenti indirizzi:
 - a) vocazione delle diverse aree territoriali;
 - b) salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse storico e culturale, recupero di aree o edifici di particolare interesse attraverso la presenza di qualificate attività di somministrazione;
 - c) esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al Capo XV del Titolo II della L.R. n. 62/2018;
 - d) armonizzazione delle aperture di nuove attività con le esigenze di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e di tutela dell'identità culturale e storico-architettonica dei contesti urbani.
5. Il Comune, ove riscontri che parti del proprio territorio, in relazione alla loro specificità, risultino carenti di servizi, può prevedere misure e interventi volti a favorire e incentivare l'insediamento di attività economiche.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresa quella effettuata mediante distributori automatici;
 - b) le attività economiche nelle quali è consentito il consumo non assistito sul posto, ossia: esercizi alimentari di vicinato, attività artigianali alimentari e attività di vendita al dettaglio effettuate da imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).
 - c) la qualificazione degli esercizi alimentari di vicinato.

Art. 3

Esercizi Storici

- 1 Il presente regolamento si applica anche agli esercizi storici, riconosciuti ai sensi delle normative nazionali e regionali, dal regolamento comunale e sue successive modifiche e iscritti

all'albo nazionale e/o all'albo comunale.

Capo II
Zonizzazione

Art. 4
Ripartizione del territorio comunale

1. Ai fini del presente Regolamento, il territorio del Comune di Volterra è così suddiviso:
 - a) centro storico, come definito dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - b) assi commerciali primari assoggettati a tutela rafforzata, costituiti dalle aree inserite nel centro storico specificamente individuate al comma 2;
 - c) restante territorio comunale.
2. In funzione delle specificità delle diverse parti del centro storico, sono individuati i seguenti assi commerciali primari da assoggettare a tutela rafforzata in quanto, risultando fortemente attrattivi sotto l'aspetto commerciale, turistico e dei servizi insediati, presentano un'elevata densità di attività economiche in rapporto all'estensione delle aree:
 - a) Via sdruc ciolo di Piazza (da n. 1 a n. 7 solo lato dispari)
 - b) Piazza dei Priori
 - c) Via dei Marchesi (da n. 1 a n. 15 dispari; da n. 2 a n. 8 pari)
 - d) Piazza Martiri della Libertà (da n. 1 a n. 11 dispari; da n. 2 a n. 16 pari)
 - e) Via G. Turazza (da n. 1 a n. 27 dispari)
 - f) Via Porta All'arco nel tratto tre Via dei Marchesi e Vicolo Mozzo (da n. 1 a n. 41 dispari; da n. 2 a n. 36 pari)
 - g) Via delle Prigioni (da n. 1 a n. 25 dispari; da n. 2 a n. 44 pari)
 - h) Vicolo delle Prigioni (da n. 1 a n. 13 dispari; da n. 2 a n. 18 pari)
 - i) Via G. Matteotti (da n. 1 a n. 67 dispari; da n. 2 a n. 66 pari)
 - j) Via A. Gramsci nel tratto tra Via G. Matteotti e P.zza XX Settembre (da n. 1 a n. 53 dispari; da n. 2 a n. 72 pari)
 - k) Piazza XX Settembre (da n. 1 a n. 23 pari)

TITOLO II
**DISPOSIZIONI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI
E BEVANDE, E PER LE ATTIVITA' NELLE QUALI SI EFFETTUA IL
CONSUMO NON ASSISTITO SUL POSTO**

Capo I
Disposizioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 5

Requisiti strutturali obbligatori per tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Fermo restando il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali, in tutto il territorio comunale l'apertura, il trasferimento di sede o la modifica di superficie di una attività di somministrazione di alimenti e bevande sono effettuati nel rispetto delle normative vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, di destinazione d'uso dei locali, di inquinamento acustico ed atmosferico, di sicurezza e di prevenzione incendi, di tutela dall'ambiente e di sorvegliabilità di cui al D.M. 17 dicembre 1992 n. 564 e ss.mm.ii.
2. L'apertura, il trasferimento di sede o l'ampliamento di superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche già esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono soggetti al rispetto dei requisiti di cui al comma 4.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti al rispetto del requisito di cui al comma 4 anche in caso di ristrutturazione edilizia e di cambio di destinazione d'uso funzionale dei

locali.

Per la definizione di ristrutturazione edilizia si rinvia alle Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 27.04.2023, che, all'articolo 6, riconduce gli interventi di ristrutturazione edilizia “agli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente” e alla Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

4. Tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ovunque insediati, devono prevedere servizi igienici per la clientela, commisurati come di seguito:

- a) esercizi con superficie di somministrazione fino a 80 mq: oltre ad un servizio igienico ad uso del personale addetto, come previsto dalla normativa vigente, è obbligatoria la presenza di un servizio igienico a disposizione della clientela (con presenza di almeno un lavabo e un wc) separato da quello degli addetti, accessibile alle persone con disabilità. I servizi igienici non devono comunicare direttamente con i locali di manipolazione degli alimenti;
- b) esercizi con superficie di somministrazione superiore a 80 mq: oltre ad un servizio igienico ad uso del personale addetto, come previsto dalla normativa vigente, è obbligatoria la presenza di almeno un servizio igienico a disposizione della clientela (con presenza di almeno un lavabo e un wc) per uomini ed almeno uno per le donne, di cui almeno uno accessibile alle persone con disabilità. I servizi igienici non devono comunicare direttamente con i locali di manipolazione degli alimenti;
- c) esercizi nei quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è svolta in maniera non prevalente in unità immobiliari ove insistono altre attività: l'obbligo del servizio igienico per la clientela può essere soddisfatto anche tramite un servizio igienico funzionale all'attività prevalente.

Art. 6

Disciplina dei piccoli intrattenimenti musicali effettuati all'interno di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Al fine di tutelare i residenti da fenomeni di inquinamento acustico e di disturbo della quiete pubblica, sono definite le caratteristiche dei piccoli intrattenimenti musicali, intesi come attività musicale di accompagnamento alla consumazione, escluso l'intrattenimento danzante, effettuati negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo.
2. L'attività di cui al comma 1 deve essere svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) utilizzo degli spazi: l'attività musicale deve avvenire nell'ambito degli spazi dell'esercizio qualificati come superficie di somministrazione o sull'area pubblica oggetto di concessione occupata da tavoli e sedie, escludendo la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;
 - b) ingresso gratuito: l'ingresso all'esercizio deve rimanere gratuito e il pubblico deve potervi accedere liberamente anche durante l'intrattenimento musicale;
 - c) divieto di maggiorazione dei prezzi: durante l'intrattenimento musicale è vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;
 - d) divieto di pubblicizzazione dell'attività musicale: è vietato pubblicizzare l'intrattenimento musicale separatamente dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed effettuare veri e propri concerti;
 - e) complementarietà: l'intrattenimento musicale deve in ogni caso risultare complementare rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, del Regolamento Acustico Comunale, del Piano Comunale di Classificazione Acustica e del D.P.C.M. 14/11/1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), per la zona di cui al Piano Comunale di Classificazione Acustica vigente.
3. Qualora nelle vicinanze dell'esercizio di somministrazione si svolgano eventi e/o manifestazioni

previste dal cartellone degli eventi approvato dall'Amministrazione comunale, in concomitanza di questi sono vietate le attività musicali di piccolo intrattenimento, se queste possano creare interferenze.

Capo II **Disposizioni per il consumo non assistito sul posto**

Art. 7

Consumo non assistito sul posto negli esercizi alimentari di vicinato, nelle attività artigiane alimentari e di vendita al dettaglio di prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli

1. Il consumo non assistito sul posto ha per oggetto i prodotti alimentari, bevande comprese, che sono in vendita presso l'attività e che presentano caratteristiche tali da poter essere consumati immediatamente, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, quali: mensole, piani d'appoggio, sgabelli, tavoli e sedie, con esclusione del servizio assistito di somministrazione ai clienti. Il servizio assistito di somministrazione è caratterizzato da un servizio al bancone o al tavolo effettuato da personale a ciò dedicato, che illustra il menù, riceve le ordinazioni, prepara e serve al tavolo quanto ordinato o in generale nella zona del locale attrezzata per consentire il consumo sul posto.

2. Il consumo non assistito sul posto deve mantenere una dimensione accessoria, eventuale e secondaria rispetto alla vendita da asporto e deve avvenire esclusivamente nei locali e nelle aree individuati nel titolo abilitativo all'esercizio dell'attività e nella notifica sanitaria, con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

3. Il consumo non assistito sul posto può essere effettuato, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie :

- a) negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della L.R. 62/2018;
- b) nelle imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L.R. 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane), nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti
- c) nelle imprese agricole, ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo.

4. All'interno degli esercizi di vicinato e delle imprese agricole non sono consentite operazioni di preparazione/trasformazione/cottura e trattamento dei prodotti destinati al consumo non assistito sul posto, consentendo solamente il riscaldamento/assemblaggio/sporzionamento dei medesimi prodotti.

Art. 8

Caratteristiche dei locali degli esercizi alimentari di vicinato, delle attività artigiane e di vendita al dettaglio di prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, con consumo non assistito sul posto.

1. Negli esercizi alimentari di vicinato, nelle imprese artigiane alimentari e nelle imprese agricole che vendono al dettaglio i loro prodotti, il consumo non assistito sul posto è consentito esclusivamente qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) deve essere riservata agli arredi per il consumo non assistito sul posto una superficie non superiore al 25% della superficie destinata alla vendita;
- b) l'area destinata al consumo non assistito sul posto, deve essere attrezzata e organizzata in maniera tale da non ostacolare la normale attività di vendita per asporto;
- c) il consumo non assistito sul posto deve avvenire esclusivamente nei locali e nelle aree individuati nel titolo abilitativo all'esercizio dell'attività e nella notifica sanitaria;
- d) l'attività deve essere esercitata in unità immobiliari che dispongono, oltre ai servizi igienici ad uso del personale addetto, come previsto dalla normativa vigente, anche di un servizio igienico a disposizione della clientela (con presenza di almeno un lavabo e un wc), accessibile anche

alle persone diversamente abili;

e) deve essere assicurata l'accessibilità e la visitabilità dei locali alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

2. I requisiti di cui al comma 1 si applicano alle nuove attività e a quelle esistenti che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, già non effettuino il consumo non assistito sul posto.

3. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere anche in caso di trasferimento in altri locali, di ampliamento della superficie destinata alla vendita o di ristrutturazione edilizia.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL CENTRO STORICO

Capo I

Divieti di aperture di nuove attività, requisiti di qualità e misure a tutela del decoro e della vivibilità

Art. 9

Divieti di apertura di nuove attività.

1. Nel centro storico sono vietate le aperture, anche per trasferimento, di:

- a) attività di commercio al dettaglio alimentare effettuate mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, di cui all'articolo 74, commi 3 e 4, della L.R. n. 62/2018;
- b) attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici effettuata in locali esclusivamente adibiti a tale attività e appositamente attrezzati, di cui all'articolo 54, comma 3, L.R. n. 62/2018).

Art. 10

Tutela del decoro e prevenzione del degrado urbano

1. Per prevenire situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali sfitti posti all'interno del perimetro del centro storico, e ai titolari di attività, anche non ancora attivate o temporaneamente sospese, di effettuare nei locali e negli spazi pubblici antistanti le seguenti attività:

- a) pulizia delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;
- b) manutenzione delle insegne dell'esercizio;
- c) per i locali sfitti:
 - c 1 oscuramento delle vetrine con modalità e materiali tali da rispettare il decoro estetico del contesto;
 - c 2 divieto di affissione, all'interno e all'esterno delle vetrine, di manifesti, adesivi, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo;
 - c 3 rimozione di manifesti, adesivi, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili affissi da terzi su vetrine e parti esterne dell'immobile;
 - c 4 rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.

2. La vendita per asporto deve svolgersi interamente all'interno dei locali e non è consentito concludere le operazioni di vendita su suolo pubblico o attraverso lo sporto direttamente prospiciente la pubblica via.

3. Le attività di preparazione, miscelazione o trasformazione di bevande e le attività di preparazione/trasformazione/cottura/riscaldamento/assemblaggio/sporzionamento dei pasti devono svolgersi interamente all'interno dei locali.

4. Negli spazi esterni ai locali sede di esercizio, su aree private di pertinenza o su suolo pubblico, previa acquisizione dei titoli che ne consentano il legittimo utilizzo, è consentita solo l'attività di somministrazione, con esclusione di ogni operazione riconducibile alla preparazione degli alimenti e delle bevande.

5. Ai titolari di attività commerciali è fatto obbligo di attenersi a quanto previsto dalla regolamentazione comunale per il decoro urbano relativamente alla esposizione delle merci e al regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani relativamente alla rimozione dei rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività.

Capo II **Requisiti strutturali e di qualità**

Art. 11

1. Requisiti obbligatori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande insediati nel centro storico

1. Al fine di migliorare la qualità del servizio al consumatore, armonizzare l'attività di somministrazione col contesto sociale, garantire la fruibilità del servizio offerto in ogni stagione dell'anno, in aggiunta ai strutturali obbligatori di cui all'articolo 5, validi per tutto il territorio comunale, sono individuati requisiti obbligatori per l'insediamento, anche per trasferimento, di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Per garantire la funzionalità della gestione del servizio reso al consumatore, la superficie di somministrazione non deve essere inferiore a 30 metri quadrati. Non costituisce superficie di somministrazione l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici, servizi e neppure la superficie di pertinenze o spazi esterni.
3. Per consentire a tutti la piena fruizione del servizio deve essere garantita l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche.
In particolare, si dovrà assicurare a tutti di poter effettuare autonomamente le seguenti azioni:
 - a) accedere a partire dal piano stradale, ai locali dell'esercizio;
 - b) fruire di almeno il 40 per cento degli spazi di relazione e dei relativi arredi. Per spazio di relazione si intende la somma della superficie di somministrazione di alimenti e bevande e di quella su cui vengono offerti eventuali altri servizi alla clientela;
 - c) raggiungere almeno un servizio igienico.
4. Oltre ai requisiti obbligatori di cui ai commi 2 e 3, sono individuati nell'Allegato 1 al presente Regolamento requisiti di qualità, distinti in:
 - A) Requisiti di qualità dei locali;
 - B) Requisiti di qualità della gestione.
5. Ad ogni requisito di qualità viene attribuito un punteggio. Per l'insediamento degli esercizi, anche per trasferimento, il punteggio minimo richiesto, risultante dalla somma dei punteggi dei vari requisiti soddisfatti, è pari a :
 - a) per le attività insediate lungo gli Assi commerciali primari soggetti a tutela rafforzata, di cui all'articolo 4, comma 2, almeno 160 punti così distribuiti: 100 punti per i requisiti di qualità dei locali di cui alla lettera A) della tabella dell'Allegato 1 ed almeno 60 punti per i requisiti di qualità della gestione di cui alla lettera B) della tabella dell'Allegato 1
 - b) per le attività insediate nelle restanti parti del centro storico, almeno 110 punti così distribuiti: 70 punti per i requisiti di qualità dei locali di cui alla lettera A) della tabella dell'Allegato 1 ed almeno 40 punti per i requisiti di qualità della gestione di cui alla lettera B) della tabella dell'Allegato 1.
6. Il punteggio minimo richiesto deve permanere fino alla cessazione dell'attività, anche in caso di subingresso.
7. In caso di modifiche che incidano sul punteggio risultante al momento del rilascio

dell'autorizzazione, è necessario dimostrare, oltre al permanere dei requisiti strutturali obbligatori di cui all'articolo 5, il mantenimento dei requisiti obbligatori di cui al presente articolo e comunque del punteggio minimo richiesto, in relazione alla zona di insediamento dell'attività.

8. I requisiti strutturali e di qualità richiesti per la zona di insediamento dell'attività devono sussistere anche in caso di ampliamento della superficie di somministrazione, di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 5, comma 3 e di cambio di destinazione d'uso funzionale dei locali.

Art. 12 Attività esistenti e adeguamenti

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, che intendono trasferirsi in altra sede, nell'ambito della stessa zona o in altra zona, ovvero ampliare la superficie di somministrazione o effettuare modifiche strutturali dei locali, devono rispettare i requisiti strutturali obbligatori di cui all'articolo 5 e quelli di qualità di cui all'articolo 11 e dimostrare di possedere il punteggio minimo necessario per l'avvio nella zona di insediamento.

2 Il Comune, sentite le Organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della L.R. 62/2018, può stabilire incentivi e prevedere esenzioni o riduzioni dei tributi locali a favore delle attività economiche, già esistenti e operanti all'entrata in vigore del presente regolamento, che si conformino ai requisiti di cui agli articoli 5 e 11, purché in regola con il pagamento dei tributi e di eventuali diritti comunali, accertato altresì il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti/collaboratori e degli accordi integrativi territoriali.

Art. 13 Attività di somministrazione non soggette a requisiti comunali

1. Ai sensi dell'articolo 53 della L.R. 62/2018, non sono soggette al possesso dei requisiti di qualità di cui all'articolo 11 le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:

- a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di:
 - a.1) spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
 - a.2) sale da ballo, sale da gioco, locali notturni;
 - a.3) stabilimenti balneari, impianti sportivi;
 - a.4) cinema, teatri, librerie, gallerie d'arte;
 - a.5) alberghi con ristorante;
 - a.6) all'interno di quartieri fieristici o di spazi fieristici;
 - b) all'interno delle aree di servizio di impianti di distribuzione di carburanti;
 - c) all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - d) sui mezzi di trasporto pubblico;
 - e) negli empori polifunzionali di cui all'articolo 25 della L.R. 62/2018;
 - f) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all'articolo 2 del D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);
 - g) nelle mense e nei bar aziendali;
 - h) al domicilio del consumatore;
 - i) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, comunità religiose, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
 - l) esercitate in via diretta da amministrazioni, enti o imprese pubbliche a favore dei propri dipendenti e di coloro che sono autorizzati a fruire del servizio;
 - m) negli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera f), dello stesso d.lgs. 42/2004.

2. L'attività congiunta di cui al comma 1, lettera a), si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.

3 Sono altresì escluse dal possesso dei requisiti comunali le attività classificabili come "home restaurant" o analoghe.

4. Le attività di cui al comma 1, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera l), sono soggette a Segnalazione di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente per territorio.

Art. 14

Requisiti di qualità degli esercizi alimentari di vicinato negli assi primari del centro storico

1 Negli assi primari come individuati all'art.4, gli esercizi alimentari di vicinato di nuovo insediamento, anche per trasferimento di sede e quelli già esistenti che ampliano la superficie di vendita, sono obbligati alla vendita di almeno tre differenti tipologie di prodotti tra le seguenti: pasta fresca, prodotti da forno, frutta fresca, verdura fresca, gastronomia, latte e derivati, carne, pesce. L'obbligo permane fino alla cessazione dell'attività, anche in caso di subingresso.

2 Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 gli esercizi di vendita di frutta e verdura fresca, le macellerie, le pescherie, le panetterie e gli esercizi non alimentari specializzati nella vendita di macchine da caffè che effettuino la vendita di cialde e capsule per il caffè e prodotti similari. Sono altresì escluse le farmacie, le parafarmacie e le erboristerie professionali.

TITOLO IV

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI VENDITA DI ALIMENTI IN ESERCIZI DI VICINATO

Capo I

Disposizioni per l'abilitazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi alimentari di vicinato insediati nel centro storico

Art 15

Rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. In tutto il territorio del centro storico l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, della L.R. 62/2018. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 11.

2. La domanda di autorizzazione viene presentata telematicamente al SUAP attraverso il servizio telematico di Accettazione unico di livello regionale (STAR). Contestualmente viene attivata la notifica sanitaria, ai sensi del reg. (CE) n. 852/2000.

3 Alla domanda, redatta secondo la modulistica unica regionale, è allegata una relazione tecnica asseverata resa da tecnici abilitati, con planimetria del locale in scala 1:200, attestante la conformità ai requisiti di cui agli articoli 5 e 11, oltre ad eventuali necessarie dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), o altra documentazione indicata nella tabella dell'Allegato 1).

4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata dal SUAP, acquisiti i necessari pareri dell'Ufficio Ambiente ed Edilizia/urbanistica. In relazione alle esigenze emerse nel corso dell'istruttoria potranno essere acquisiti pareri da altre strutture comunali o Enti Terzi. L'istruttoria è finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti strutturali di cui agli articoli 5 e 11 e del punteggio minimo richiesto per la zona di insediamento.

5. In caso di documentazione incompleta o irregolare, il SUAP ne richiede la regolarizzazione entro un termine adeguato e comunque non superiore a trenta giorni, informando l'interessato della sospensione del termine per la conclusione del procedimento e che la mancata regolarizzazione entro il termine stabilito comporterà il rigetto della domanda.

6. L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all'interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione, attestata dal numero di protocollo generale del Comune. Il silenzio dell'Amministrazione vale quale silenzio assenso. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

7. I requisiti di cui viene dichiarato il possesso nella domanda di autorizzazione devono permanere durante l'esercizio dell'attività.

8. Qualora si manifesti la necessità di modificare alcune caratteristiche dell'attività che influiscono sul possesso dei requisiti strutturali e di qualità, il titolare deve inoltrare apposita istanza preliminare al Comune, che valutato il permanere dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attività in relazione all'area di insediamento aggiorna l'autorizzazione esistente.

9. La cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a comunicazione al SUAP.

Art. 16

Subingresso, variazione di superficie, ristrutturazione edilizia, modifica dei requisiti comunali degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Alla comunicazione di subingresso in un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche già esistente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, deve essere allegata una dichiarazione del subentrante, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'impegno a mantenere il possesso dei requisiti obbligatori di cui agli articoli 5 e 11, nonché il punteggio minimo richiesto per la zona di insediamento, qualora posseduti dal precedente titolare.

2 Nella SCIA di ampliamento della superficie di somministrazione si dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la conformità ai requisiti di cui agli articoli 5 e 11.

3 Nel caso di ristrutturazione edilizia o di modifiche ai requisiti obbligatori, deve essere presentata una relazione tecnica asseverata resa da tecnici abilitati, con planimetria del locale in scala 1:200, attestante la conformità ai requisiti di cui agli articoli 5 e 11, oltre ad eventuali dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o altra documentazione indicata nella tabella dell'Allegato 1).

Art. 17

Avvio di attività alimentari di vicinato all'interno degli assi primari del centro storico

1. Nella SCIA per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede di un esercizio alimentare di vicinato si dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 14.

3 Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 gli esercizi di vendita di frutta e verdura fresca, le macellerie, le pescherie, le panetterie e gli esercizi non alimentari specializzati nella vendita di macchine da caffè che effettuino la vendita di cialde e capsule per il caffè e prodotti similari. Sono altresì escluse le farmacie, le parafarmacie e le erboristerie professionali.

Capo II

Disposizioni per l'abilitazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande insediati fuori dal centro storico

Avvio, ampliamento di superficie e trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande all'esterno dell'area del centro storico

1. L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all'esterno dell'area del centro storico sono soggetti a SCIA. Nella SCIA si dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la conformità ai requisiti di cui all'art. 5.

Art 19

Subingresso e ristrutturazione edilizia

1 Alla comunicazione di subingresso deve essere allegata una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'impegno a mantenere i requisiti strutturali obbligatori di cui all'articolo 5, qualora posseduti dal precedente titolare.

2. In caso di ristrutturazione edilizia o di modifica dei requisiti strutturali obbligatori, deve essere trasmessa al SUAP una apposita relazione tecnica asseverata resa da tecnici abilitati, con planimetria a scala 1:200 del locale, attestante il possesso dei requisiti strutturali obbligatori di cui all'articolo 5 o il loro mantenimento, se già posseduti.

**TITOLO V
AVVIO DEL CONSUMO NON ASSISTITO SUL POSTO**

**Capo I
Comunicazione di consumo non assistito sul posto**

Art. 20

Comunicazione di consumo non assistito sul posto per attività alimentari di vicinato, di artigianato alimentare e di vendita al dettaglio da parte di imprenditori agricoli

1. L'avvio del consumo sul posto, in attività ovunque insediate, è soggetto a comunicazione da presentare al SUAP. Alla comunicazione è allegata una relazione asseverata resa da tecnici abilitati attestante la conformità del locale ai requisiti di cui all'articolo 8 e una planimetria del locale in scala 1:200

**TITOLO VI
MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ALL'UTILIZZO DI FONDI SFITTI E A PROMUOVERE LA DESTAGIONALITÀ**

**Capo I
Incentivazione alle buone pratiche**

Art. 21

Sostegno alle attività economiche per lo svolgimento di attività di rilevanza pubblica

1. Il Comune, anche su proposta delle Associazioni di categoria di cui all'articolo 3, comma 2, della L.R. 62/2018, promuove specifici progetti finalizzati al mantenimento del decoro e della pulizia degli spazi esterni alle attività richiedenti (piazze, vicoli, corti), previa stipula di apposita convenzione, riconoscendo eventuali riduzioni della pressione tributaria e tariffaria, compatibilmente con la normativa di riferimento, se le attività risultano in regola con il pagamento dei tributi e di altri eventuali diritti comunali e accertato il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti/collaboratori e gli accordi integrativi territoriali;

2. Il Comune può promuovere la realizzazione di una mappa digitale delle attività accessibili per tutti, ad integrazione dell'offerta turistica.

Art 22
Incentivazione alla locazione

1. Nel centro storico (esclusi gli assi primari), in presenza di fondi commerciali sfitti, in abbandono, sottoutilizzati o con altra destinazione di uso, il Comune può prevedere forme di riduzione tributaria e tariffaria per incentivare la messa in disponibilità dei fondi a canoni inferiori a quelli di mercato. Tali misure dovranno essere recepite all'interno dei relativi regolamenti di settore.

2. Il Comune può prevedere, all'interno degli strumenti urbanistici, norme che consentano nell'area del centro storico la condivisione di spazi da parte di attività differenti (commercio, artigianato, servizi) al fine di favorire la riduzione dei costi dell'affitto.

Art 23
Agevolazioni per i giovani imprenditori under 30 e start-up innovative

1 Nell'area del centro storico il Comune può valutare la possibilità di attivare forme di accesso prioritario ai fondi sfitti di proprietà comunale, a canone agevolato, per progetti presentati da imprenditori under 30 e start-up innovative, valutando forme di riduzione o esenzione dei tributi locali per i primi 36 mesi dall'avvio dell'attività.

Capo II

Misure per migliorare i servizi ai cittadini e promuovere la destagionalità

Art 24
Orari minimi di apertura nel periodo di bassa stagione

1. Il Comune promuove appositi tavoli con le Associazioni di Categoria di cui all'articolo 3, comma 2, della L.R. 62/2018 al fine di concordare con gli operatori economici un calendario minimo di aperture per garantire il servizio durante il periodo novembre-marzo. Il calendario viene approvato annualmente con ordinanza sindacale.

TITOLO VII

SANZIONI E DECADENZE DEI TITOLI ABILITATIVI

Art 25
Sanzioni

1 Per ogni violazione al presente regolamento, se non già sanzionata da altra norma nazionale o regionale, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

Art 26
Sospensione dell'attività, decadenza dell'autorizzazione o cessazione degli effetti giuridici della SCIA

1. Qualora negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande venga rilevata la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti strutturali obbligatori e, nelle zone tutelate, dei requisiti di qualità, è disposta la sospensione dell'attività, assegnando un congruo termine per l'integrazione o il ripristino.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche in caso di ampliamento della superficie di somministrazione, di trasferimento di sede o di ristrutturazione edilizia.

3. Qualora non sia osservato il provvedimento di sospensione dell'attività o ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza, è dichiarata la decadenza dell'autorizzazione e la SCIA cessa di produrre effetti giuridici.

Art 27

Mancanza dei requisiti obbligatori negli esercizi che effettuano il consumo non assistito sul posto

1 Qualora negli esercizi che effettuano il consumo non assistito sul posto venga rilevata la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti di cui all'articolo 8, è disposta la sospensione del consumo non assistito sul posto, assegnando un congruo termine per l'integrazione o il ripristino dei requisiti mancanti.

Art 28

Mancanza dei requisiti obbligatori negli esercizi di vicinato alimentari

1 Qualora, negli esercizi di vicinato alimentari, venga rilevata la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti obbligatori di cui all'articolo 14, è disposta la sospensione dell'attività, assegnando un congruo termine per l'integrazione o il ripristino dei requisiti mancanti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche in caso di ampliamento della superficie di vendita o di trasferimento di sede.

3. Qualora non sia osservato il provvedimento di sospensione dell'attività o ripristinati i requisiti obbligatori nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza, la SCIA cessa di produrre effetti giuridici.

Art 29

Esecuzione coattiva

1. Ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - TULPS), qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento emesso dall'Autorità, il Comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

Disposizioni finali e transitorie

Art 30

Decorrenza, disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

1. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento sono prorogate le misure previste della Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 13/12/2023 avente ad oggetto “Azioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del centro storico ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 comma 1 del D.Lgs 42/2004, art. 1 comma 4 del decreto legislativo n. 222/2016, art. 31 comma 2 del decreto legislativo 214/2011 e art. 49 comma 3 della L.R. 62/2018. Proroga fino al 31.12.2025”.

2. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la Deliberazione Consiliare n. 66 del 13/12/2023.
3. Il Responsabile competente del SUAP annualmente verifica gli effetti derivanti dalla applicazione del presente regolamento e relaziona alla Giunta Comunale.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno dopo la esecutività della delibera di approvazione.

Allegato:

Al 1 *Tabella requisiti di qualità centro storico*